

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27 marzo 2018, n. 286

P. O. FESR – FSE 2014 / 2020 Asse IX – Azione 9 Sub Azione 9.7a – D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 – Modifica per mero errore degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con D. D n. 865 del 15.09.2017 per la presentazione da parte dei nuclei familiari della richiesta di accesso alle strutture per minori tramite la fruizione del Buono Servizio.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Richiamata la D.G. R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- Richiamati la deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31.7.2015 relativa all’adozione del modello organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 di adozione e istituzione dei Dipartimenti;
- Richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
- visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
- visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
- visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e s.m. i., in materia di ammissibilità della spesa;
- richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
- richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR- FSE 2014 - 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa all’erogazione di Buoni servizio per minori;
- Viste le leggi regionali n. 67/2017 e n. 68/2017, rispettivamente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” e “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
- Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:

PREMESSO CHE:

- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all'OT IX ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per l'inclusione sociale;
- Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha disposto l'attivazione delle risorse finanziarie con la conseguente variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia ed approvato gli indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei buoni servizio di cui all'Azione 9.7 dell'OT IX- PO FSE 2014/2020;
- con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo Telematica dell'offerta di servizi per minori di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
- con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo Telematica dell'offerta di servizi per minori di cui agli artt. 53 e 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
- con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia le risorse finanziarie disponibili pari a complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l'accesso ai "Buoni servizio per l'infanzia e per l'adolescenza" sono stati approvati i seguenti Avvisi Pubblici:
 - a. "Avviso Pubblico n. 1" rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia (art. 53 e 90 Reg. reg. 4/2007);
 - b. "Avviso Pubblico n. 2" rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007);
- i nuclei familiari, per la prima finestra temporale riferita all'Annualità Operativa 2017/2018, hanno potuto presentare la domanda di fruizione dei Buoni servizio per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 alle ore 14:00 del 23 novembre 2017, in virtù della proroga concessa per ultimo con D. D. n. 1035 del 14/11/2017, tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>;
- tenuto conto dei tempi ristretti nei quali i diversi soggetti interessati hanno potuto effettuare gli adempimenti di competenza necessari all'erogazione dei Buoni Servizio con D.G.R. n. 2280 del 21.12.2017 è stata autorizzata l'apertura straordinaria di una seconda finestra temporale infra-annuale a partire dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, a seguito della proroga disposta con D. D. n. 92 del 08.02.2018;

DATO ATTO che

- la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha condiviso le indicazioni fornite dagli organismi di rappresentanza delle unità di offerta iscritte nel Catalogo telematica negli incontri propedeutici all'adozione degli Avvisi Pubblici di che trattasi, le quali facevano rilevare che normalmente nel sistema di offerta dei servizi rivolti ai minori, ai fini della conservazione del posto reso disponibile alla frequenza del minore, la tariffa mensile è comunque corrisposta per intero anche in caso di assenza del minore, atteso che per l'unità di offerta il posto occupato rappresenta in ogni caso un costo, infatti la piattaforma informatica dedicata all'erogazione dei Buoni Servizio è stata predisposta in modo tale da determinare una tariffazione mensile indipendentemente dal calcolo delle assenze del minore;
- per mero errore l'art. 5 comma 5 di entrambi gli Avvisi Pubblici prevede che il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata è riconosciuto per intero solo nel caso di assenze motivate del minore fino a 5 giorni mentre per un numero di assenze superiore a 5 giorni l'importo da corrispondere è calcolato proporzionalmente al numero di giorni di effettiva presenza del minore;

- l'art. 4 comma 6, di entrambi gli Avvisi Pubblici, dispone che il Buono Servizio decorre dal 1° ottobre 2017 per l'Annualità Operativa 2017/2018, per le successive annualità operative dal 1° settembre e dal 1° febbraio in relazione alla finestra infra-annuale mentre, per mero errore, l'art. 10 comma 7 fa coincidere la decorrenza dell'ammissibilità della spesa con la data di approvazione dello scorrimento delle graduatorie, creando di fatto una palese disparità di trattamento per i nuclei familiari a fronte di domande convalidate, in diversi momenti, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

RITENUTO

- per le motivazioni sopra riportate di dover modificare gli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2017 nel seguente modo:
 - a. il comma 6 dell'art. 4 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 è così sostituito:

Ai fini del presente articolo, in relazione alla prima finestra temporale, il Buono Servizio decorre dal 1° ottobre 2017 per l'Annualità Operativa 2017/2018, per le successive annualità operative dal 1° settembre e, in relazione alla finestra infra-annuale, dal 1° febbraio. Per il primo mese della finestra temporale di riferimento il valore del buono servizio è calcolato proporzionalmente ai giorni di effettiva frequenza del minore presso l'unità di offerta opzionata;
 - b. il comma 5 dell'art. 5 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 è così sostituito:

A fronte della domanda convalidata ai sensi del successivo art. 10 comma 2, il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata consegue alla conservazione del posto occupato, disponibile alla fruizione tramite Buono Servizio. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 6, il servizio si considera fruito anche a seguito di assenza del minore, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 11 comma 3, per cui il Buono Servizio è riconosciuto per l'intera mensilità. L'effettiva fruizione del servizio da parte del minore deve essere attestata dal registro degli ospiti e degli utenti di cui rispettivamente agli articoli 36 e 37 del Regolamento regionale n. 4/2007, rilevata altresì ai fini del presente Avviso dall'apposito registro presenze informatizzato e confermata dalle attestazioni di frequenza e pagamento;
 - c. il comma 7 dell'art. 10 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 è così sostituito:

Nell'arco temporale di validità delle Graduatorie, qualora dovessero determinarsi economie o in presenza di ulteriori assegnazioni finanziarie, l'Ambito Territoriale, verificata la necessaria copertura finanziaria tenendo conto del preventivo generato, provvede allo scorrimento delle domande nelle rispettive graduatorie ed eroga il Buono Servizio secondo quanto disposto dal precedente art. 5 comma 5.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Tutto ciò premesso e considerato

La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed approvato;
2. di modificare gli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con propria D. D. n. 865 del 15.09.2017, per la presentazione da parte dei nuclei familiari della richiesta di accesso alle strutture per minori tramite la fruizione del Buono Servizio, a valere sulla Sub Azione 9.7a del P. O. FESR- FSE 2014/2020, nel seguente modo:
 - a. il comma 6 dell'art. 4 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 è così sostituito:

Ai fini del presente articolo, in relazione alla prima finestra temporale, il Buono Servizio decorre dal 1° ottobre 2017 per l'Annualità Operativa 2017/2018, per le successive annualità operative dal 1° settembre e, in relazione alla finestra infra-annuale, dal 1° febbraio. Per il primo mese della finestra temporale di riferimento il valore del buono servizio è calcolato proporzionalmente ai giorni di effettiva frequenza del minore presso l'unità di offerta opzionata;
 - b. il comma 5 dell'art. 5 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 è così sostituito:

A fronte della domanda convalidata ai sensi del successivo art. 10 comma 2, il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata consegue alla conservazione del posto occupato, disponibile alla fruizione tramite Buono Servizio. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 6, il servizio si considera fruito anche a seguito di assenza del minore, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 11 comma 3, per cui il Buono Servizio è riconosciuto per l'intera mensilità. L'effettiva fruizione del servizio da parte del minore deve essere attestata dal registro degli ospiti e degli utenti di cui rispettivamente agli articoli 36 e 37 del Regolamento regionale n. 4/2007, rilevata altresì ai fini del presente Avviso dall'apposito registro presenze informatizzato e confermata dalle attestazioni di frequenza e pagamento;
 - c. il comma 7 dell'art. 10 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 è così sostituito:

Nell'arco temporale di validità delle Graduatorie, qualora dovessero determinarsi economie o in presenza di ulteriori assegnazioni finanziarie, l'Ambito Territoriale, verificata la necessaria copertura finanziaria tenendo conto del preventivo generato, provvede allo scorrimento delle domande nelle rispettive graduatorie ed eroga il Buono Servizio secondo quanto disposto dal precedente art. 5 comma 5.
3. di dare atto che la piattaforma informatica dedicata alla gestione delle varie fasi di attuazione della Sub Azione 9.7a del P. O. FESR - FSE 2014 / 2020, secondo le competenze dei diversi soggetti interessati, disponibile all'indirizzo: <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>, è impostata tenendo conto delle modifiche di cui al precedente punto 2;
4. che il presente provvedimento:
 - a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
 - c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d. sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere nelle more dell'istituzione dell'Albo telematica;
 - e. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - g. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
 - h. è composto da n. 6 pagine;
 - i. è adottato in originale ed è esecutivo.

La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano